



# **COMUNE DI VISCHE**

**Città Metropolitana di Torino**

**Originale**

**Ufficio: PERSONALE**

## **DETERMINAZIONE n.° 25 del 14/11/2025**

**OGGETTO :**

FONDO RISORSE DECENTRATE - COSTITUZIONE ANNO 2025

L'anno 2025 addì **quattordici** del mese di **novembre** nella sede comunale.

### Il Responsabile del Servizio

PREMESSO che:

- il D. Lgs. n. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, che rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale, fatta salva la competenza della Giunta Comunale in ordine agli stanziamenti di natura non obbligatoria e variabile;

DATO ATTO che le modalità di costituzione del Fondo delle risorse decentrate sono regolate dagli art. 67, comma 1 e 2, lett. a), b), c), d), e), f), g) del CCNL 21/5/2018, oltre che dall'art. 79, commi 1 e 1-bis (risorse stabili) e commi 2,3,4 e 5 (risorse variabili) del CCNL 16/11/2022 Funzioni Locali;

RICORDATO CHE le risorse del Fondo si distinguono in:

- a) risorse stabili, disciplinate dall'art. 79, commi 1 e 1-bis, di natura obbligatoria e, come tali, acquisite al Fondo anche per il futuro;
- b) risorse variabili, disciplinate dall'art. 79, commi 2, 3, 4 e 5, da stanziare annualmente in relazione alle esigenze di sostegno dei processi attuativi dei programmi, dell'organizzazione e gestione delle funzioni e dei servizi e del relativo mantenimento;

RICHIAMATI, in particolare:

- l'art. 79, comma 1, lett. b) CCNL 16/11/2022, a norma del quale il fondo può essere incrementato di € 84,50 per ogni unità di personale destinataria del CCNL in servizio al 31/12/2018; il calcolo si effettua senza tener conto della percentuale dei dipendenti a part-time (Parere Aran CFL173); importo escluso dal rispetto del tetto;
- l'art. 79, comma 1, lett. d), secondo cui si stanziano a fondo gli importi pari alle differenze tra gli incrementi a regime del CCNL 16/11/2022 degli stipendi tabellari riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali, prendendo a riferimento il personale al 1/1/2021, inclusi i dipendenti "comandati out" ed esclusi quelli "comandati in", inclusi i dipendenti in aspettativa o congedo non retribuiti o parzialmente retribuiti e senza tener conto della percentuale dei dipendenti a part-time (Parere Aran CFL174); importo escluso dal rispetto del tetto;

RICHIAMATO l'art. 23 del D. Lgs. n. 25/5/2017, n. 75, comma 2: *"Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato."*;

RICORDATO CHE:

- il trattamento accessorio dell'anno 2016 ha costituito la base di riferimento al fine della determinazione del tetto limite per la costituzione del fondo delle risorse decentrate fino all'anno 2019, fatti salvi gli istituti di incremento introdotti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del 21/5/2018 e 16/11/2022 del Comparto Funzioni Locali;
- dall'anno 2020:
  - l'art. 33 del D.L. n. 34/2019, ha disposto che *"Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa,*

*prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”;*

- il successivo D.P.C.M. 27 aprile 2020, ha chiarito che: *“il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018”;*

DATO ATTO CHE:

- ad oggi non risulta ancora possibile stimare la consistenza definitiva del personale in servizio al 31 dicembre 2025, per cui risulta opportuno e necessario procedere alla costituzione del Fondo delle risorse decentrate 2025 sulla base della presenza in servizio alla data odierna;
- ad oggi, il personale in servizio non risulta superiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018, per cui non viene previsto alcun aumento del Fondo ex D.P.C.M. 27 aprile 2020;
- in caso di necessità, con successiva determinazione si procederà all'adeguamento del limite del trattamento accessorio dell'anno 2025 e, previa autorizzazione delle risorse da parte della Giunta Comunale;

RICHIAMATA la deliberazione n. 55 del 14/11/2025 di individuazione delle linee di indirizzo alla delegazione trattante di parte datoriale per la contrattazione collettiva integrativa per il personale triennio 2023-2025. parte economica 2025 con la quale si è rispettivamente:

- autorizzata l'iscrizione, tra le risorse variabili:
  - art. 79, comma 2, lett. b) CCNL 16/11/22 - integrazione 1,2% m.s. 1997 di **€ 693,00 (quota dello 0,60% del monte salari 1997)**, per i quali sussiste la capacità di spesa in bilancio;
  - art. 79, comma 3 CCNL 16/11/22 – incremento dello 0,22% monte salari 2018 relativo all'anno 2025 di **€ 302,78** - di cui **€ 122,66** da destinare alle risorse decentrate tali risorse non sono soggette al limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. 75/2017 ed **€ 180,12** alle risorse destinate agli incarichi di Elevata Qualificazione;

DATO ATTO CHE, per quanto riguarda la parte stabile del Fondo 2025 (totale **€ 19.166,43**):

- secondo quanto disposto dall'art. 67, comma 1, del CCNL 21/5/2018, tutte le risorse decentrate stabili indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL 22/1/2004, relative all'anno 2017, sono confluite in un unico importo consolidato; tale importo è stato quantificato in **€ 12.243,61**;
- la retribuzione individuale di anzianità e gli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato di cui all'art. 67, comma 2, lett. c) CCNL 21/5/2018 sono quantificati in **€ 59,93**;
- incremento della consistenza del personale art. 79, comma 1, lett. C (nuove assunzioni) art. 33 D.L. 34/2018 **€ 1.471,60**;
- dall'anno 2019, secondo quanto disposto dall'art. 67, comma 2, lett. a) CCNL 21/5/2018, il Fondo è incrementato di un importo, su base annua, pari ad € 83,20 per le unità di personale destinatarie di tale CCNL in servizio al 31/12/2015, per un importo di **€ 499,20**;
- secondo quanto disposto dall'art. 79, comma 1, lett. b) CCNL 16/11/2022, il Fondo è incrementato di un importo, su base annua, pari ad € 84,50 per le unità di personale destinatarie di tale CCNL in servizio al 1/1/2021, per un importo di **€ 338,00**;
- la rideterminazione per incremento stipendio (differenze tra incrementi a regime delle posizioni economiche rispetto agli incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali) di cui all'art. 67, comma 2, lett. b), CCNL 21/5/2018 si quantifica in **390,63** (Corte Conti – Sezione Autonomie n. 19 del 18 ottobre 2018 - risorse definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, da non assoggettare al limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017);
- la rideterminazione per incremento stipendio (differenze tra incrementi a regime delle posizioni economiche rispetto agli incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali) di cui all'art. 79, comma 1, lett. d), CCNL 16/11/2022 si quantifica in **€ 427,70**;

- la quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1, che confluisce nella parte stabile del Fondo ai sensi dell'art 79, comma 1-bis, CCNL 16/11/2022, viene quantificata in **€ 3.735,76**

DATO ATTO CHE, per quanto riguarda la parte variabile del Fondo 2025:

- l'art. 79, comma 2, lett. B) CCNL 16/11/2022 conferma la possibilità di destinare al Fondo "un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, relativo al personale destinatario del presente CCNL, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa"; importo che viene stanziato in **€ 693,00 (pari allo 0,60%)**;
- l'art. 79, comma 3 CCNL 16/11/2022 stabilisce che *"In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6. Le risorse stanziate ai sensi del presente comma sono utilizzate anche per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile, in coerenza con le disposizioni del CCNL."*; dette risorse, già autorizzate per l'anno 2023, vengono così quantificate:
  - quota Fondo risorse decentrate – anno 2025 **€ 122,66**; la restante quota dello 0,22% (pari ad € 180,12) risulta destinata alle retribuzioni di posizione e risultato P.O. anno 2025;
- l'ammontare delle risorse presunte di cui all'art. art. 79, comma 2, lett. a): (art. 67, comma 3, lett. c) CCNL 16/18 leggi speciali) COMPENSI ISTAT è pari ad **€ 500,00** - tali risorse non sono soggette al limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. 75/2017;
- risparmi lavoro straordinario anno precedente di cui art. 79 comma 2 lett. d) CCNL 16/11/2022 ammontano ad **€ 2.146,06** il cui importo dovrà essere asseverato in sede di certificazione del fondo da parte del revisore - tali risorse non sono soggette al limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. 75/2017
- economie fondo anno precedente, solo provenienti da parte stabile, **€ 206,77**;

DATO ATTO che, al fine di rispettare quanto prescritto dall'art. 23 del D. Lgs. n. 25/5/2017, n. 75, comma 2, ossia che *"l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016"*, viene prevista una decurtazione di **€ 2.853,13**;

CONSIDERATO che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di esclusiva competenza dell'amministrazione e come tale sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa mentre, per quanto riguarda le relazioni sindacali, è prevista l'informazione prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

RILEVATO CHE:

- le risorse stabili e variabili, al netto della decurtazione di cui all'art. 23, c. 2, del D. Lgs n. 75/2017 (€ 2.853,13), e della decurtazione consolidata per gli anni 2011/2014, pari ad € 881,65, ammontano a **€ 19.100,13**;
- le somme non regolate da contratto (indennità di comparto e differenziali stipendiali progressioni economiche all'interno delle aree) ammontano a **€ 1.926,79**;

CONSIDERATO che il perfezionamento della costituzione del fondo delle risorse decentrate potrà essere considerato definitivo esclusivamente a seguito dei controlli di cui all'art. 40-bis, comma 1, del d.lgs. 165/2001;

RITENUTO necessario provvedere, quindi, alla costituzione del Fondo per le Risorse Decentrate per l'anno 2025, come determinato nell'Allegato A), fatti comunque salvi i provvedimenti di destinazione, successivi all'esito della contrattazione integrativa annuale;

DATO ATTO che con deliberazione di C.C. n. 42 del 23/12/2024 è stato approvato il bilancio di previsione, esercizio finanziario 2025/2027 e con deliberazione di G.C. n. 75 del 23/12/2024 il relativo PEG e viste le disponibilità ai seguenti cap. PEG 2164/1 – 2164/2 – 2164/99;

DATO ATTO che:

- a) la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;
- b) con la sottoscrizione della presente determinazione il Responsabile del servizio ha esercitato il controllo di regolarità amministrativa verificando personalmente il rispetto della conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni, approvato con deliberazione di C.C. n. 1 del 14/1/2013;
- c) sono state effettuate le verifiche previste dall'art. 9 della legge 3/8/2009 n. 102 di conversione del D.L. 78/2009 e che, stante l'attuale situazione di cassa dell'ente, i pagamenti conseguenti il presente impegno, risultano compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica, così come attestato dal Responsabile del servizio finanziario;
- d) il pagamento della spesa in oggetto dovrà essere effettuato sul conto corrente bancario comunicato dal creditore;
- e) trattasi di una spesa ricorrente, ai sensi dell'art. 183, comma 9 bis, del D. Lgs. 267/2000;
- f) sono state osservate le disposizioni previste dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al D.P.R. n. 62 del 16/4/2013 e del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Vische, approvato con deliberazione di G.C. n. 6 del 23/1/2014;
- g) di aver verificato che il presente atto non coinvolge interessi propri, ovvero di propri parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito;
- h) la spesa diverrà esigibile entro il 2025;

VISTI:

- a) il D. Lgs. 267/2000 ed in particolare gli artt. 151, comma 4 e 183;
  - b) il vigente regolamento di contabilità e quello sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
  - c) l'allegato 1 al D.P.C.M. del 28/12/2011, in forza del quale la spesa è registrata nelle scritture contabili, quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza;
  - d) il D. Lgs. 118/2011, come modificato dal D. Lgs. 126/2014, al punto 5.2 lettera b) del Principio contabile applicato, concernente la contabilità finanziaria;
- ISTA la Legge 15/05/1997 n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni

CONSIDERATO che con l'adozione dell'atto determinativo si dà attuazione agli obiettivi e programmi definiti dall'Amministrazione con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico con il bilancio di previsione, con i singoli atti deliberativi, al fine di perseguire il pubblico interesse e i fini istituzionali dell'ente, che la presente determinazione rientra nell'attività gestionale demandata ai Responsabili di Settore e che l'adozione del presente atto compete al sottoscritto responsabile del servizio, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

VISTO E RICHIAMATO il provvedimento del Sindaco n. 1 del 7/2/2025 di nomina del responsabile personale con i poteri ad assumere atti di gestione;

## **DETERMINA**

1. di precisare come le premesse e la parte narrativa formano parte essenziale ed integrativa della presente determinazione;
2. di procedere alla costituzione del fondo delle risorse decentrate del Comune di Vische per l'anno 2025 in considerazione delle previsioni del CCNL 2019-2022 secondo la tabella allegata alla presente determinazione (**all. A**) che ne forma parte integrante e

- sostanziale;
3. di dare atto che l'importo delle risorse accessorie dell'anno 2025, costituite dal fondo delle risorse decentrate e dal valore a bilancio stanziato per le posizioni organizzative e degli straordinari, al netto delle risorse escluse, non superano gli importi previsti nella costituzione del fondo dell'anno 2016, ai sensi dell'art.23, comma 2, del d.lgs.75/2017, precisando che la diminuzione del fondo del salario accessorio è coerente con le disposizioni di cui all'art.33, comma 2, del D.L. 34/2019 così come indicato nella Conferenza Stato città del 11/12/2019;
  4. di imputare, ai sensi del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, di cui al D. Lgs. 118/2011, come modificato dal D. Lgs. 126/2014, punto 5.2, le somme derivanti, esigibili nel 2025, nella maniera seguente:

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA 10 - Risorse umane

TITOLO 1

Macro aggregato 101 - Redditi da lavoro dipendente

€ 1.426,79 Cap. PEG 2164/3 "FES - PRODUTTIVITA' "

oneri pari ad € 339,63 cap. PEG 2164/1 "ONERI FES"

IRAP pari ad € 121,29 cap. PEG 2164/99 "IRAP FES"

Del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario, approvato con deliberazione di C.C. n. 42 del 23/12/2024, mentre con deliberazione di G.C. n. 75 del 23/12/2024 è stato approvato il relativo PEG, ove sono allocate le volute disponibilità, tenuto conto che l'obbligazione giuridica risulterà perfezionata ai fini dell'esigibilità della spesa e con conseguente attivazione del Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente;

5. di dare informazione del presente atto e dei relativi allegati alle OO.SS. ed alle R.S.U., ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del d.lgs. 165/2001 anche ai fini dell'apertura delle trattative per la successiva sottoscrizione del contratto decentrato, tenuto conto che non sono soggetti a contrattazione gli istituti contrattuali, di natura fondamentale o fissa e continuativa quali le progressioni economiche orizzontali storiche e le indennità di comparto del personale presente nell'anno 2025;
6. di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento di costituzione del fondo per l'anno 2025 sul sito istituzionale dell'ente nella sezione trasparenza – personale – contrattazione integrativa, ai sensi dell'art. 21, co.2, del d.lgs.33/2013 e ss.mm.ii.;
7. di precisare che il responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/90 è il Responsabile firmatario del presente provvedimento

Il Responsabile del Servizio  
PIVIDORI dott.ssa Anna Valentina

---

Visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153, comma v, decreto legge n.267/2000

CIG	Anno	Imp	Codice	Macroag g	Voce	Cap.	Art.	Importo €
	2025	249	01101	101	120	2164	3	1.426,79
	2025	251	01101	102	120	2164	2	121,29
	2025	250	01101	101	120	2164	1	339,63

Vische, li' 14/11/2025

**IL RESPONSABILE DELL'AREA  
ECONOMICO-FINANZIARIA  
BARO EMANUELA**

---

---

### **RELATA DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che copia della presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 11/12/2025.

Vische, li 11/12/2025

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
PIVIDORI dott.ssa Anna Valentina

---